

vivente al diritto positivo anche dal punto di vista della "introduzione" delle regole giuridiche e non solo dal punto di vista della loro interpretazione".

La norma di cui qui si tratta si pone per quanto concerne i giudizi in corso, come un vero overruling realizzato per via legislativa sopravvenendo, in buona sostanza, una regola di diritto innovativa, in un contesto in cui, sino al nuovo pronunciamento parlamentare, ne vigeva una contraria.

E' dunque da concludere che, in analogia con quanto accade per mutamento giurisprudenziale "creativo", anche il mutamento interpretativo "creativo", per via legislativa, vada applicato solo ai casi futuri.

Ne consegue che una applicazione retroattiva della norma asseritamente interpretativa di cui si tratta concretterebbe una violazione del principio contenuto agli artt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei diritti dei cittadini.

Da qui la necessità di applicare la norma in questione (ammesso che sia legittima sotto altri profili) in una logica costituzionalmente orientata e quindi in modo non retroattivo.

Definita la inapplicabilità della norma invocata discende che la azione appare tempestivamente esercitata nei 10 anni dalla chiusura del conto.

Deve a tal punto aggiungersi che la questione se, accettata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna è stata risolta nel senso che "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

In conclusione, tenuto conto dell'esito della CTU va rilevato un debito complessivo della Banca a favore della correntista pari ad euro 52.066,87, così composta:

€ 26.828,10 per interessi anatocistici senza alcuna capitalizzazione degli interessi

€ 351,19 per spese di chiusura periodica del conto corrente

€ 4.152,57 per commissioni di massimo scoperto

€ 20.735,01 per interessi ultralegali

somma al pagamento della quale va condannato l'Istituto Bancario convenuto oltre interessi a decorrere dal 30.09.1997, data di chiusura del conto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico della Banca convenuta, oltre alle spese di CTU.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando in merito sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato da \_\_\_\_\_ nei confronti di CASSA DI

RISPARMIO DI CARRARA spa così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'Istituto bancario convenuto al pagamento a favore della società attrice per i titoli e le causali di cui in motivazione della somma di euro 52.066,87 oltre interessi legali a decorrere dal 30.09.1997.

Condanna l'Istituto bancario convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 752,80 per esborsi, euro 4.061,00 per diritti, euro 5.500,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Cpa, oltre alle spese di CTU come liquidate in separata ordinanza.

Massa, 5 giugno 2012.

Il g. o. t.  
Barbara Angela Baroni

AL FUNZIONARIO  
AGGIUNTO  
CANCELLERIA

23. 6. 12  
AL FUNZIONARIO  
AGGIUNTO  
CANCELLERIA